

proposta di legge n. 133

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 marzo 2017

INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITA'
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO NELLA REGIONE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale detta disposizioni urgenti finalizzate a consentire l'operatività dell'aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale, specie nell'attuale situazione congiunturale, per assicurare la connessione del territorio e lo sviluppo economico della Regione, in assenza di altri aeroporti nel raggio di 100 chilometri.

Per far fronte alla particolare situazione di difficoltà che interessa la società di gestione dell'aeroporto di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.), e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), in attesa della privatizzazione, sono concessi alla stessa società aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario e il ripristino della redditività in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).

Occorre infatti evitare il rischio dell'interruzione di questo importante servizio per lo sviluppo economico e sociale del territorio marchigiano, soprattutto ora che l'attuale organo amministrativo, operando in totale discontinuità con la pregressa gestione tecnica, ha intrapreso un'intensa azione diretta alla ristrutturazione finanziaria e al risanamento della società.

Nel dettaglio la proposta di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 indica le finalità e l'oggetto, che corrispondono alle esigenze sopra evidenziate. Al comma 2 viene data autorizzazione alla Giunta regionale per l'adozione degli atti necessari all'attuazione della legge. Il comma 3 dispone che la

legge medesima non può essere portata a esecuzione se non dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell'Unione europea ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 2 autorizza l'aiuto per il salvataggio come delineato al punto 26 della Comunicazione 2014/C 249/01, ossia quale sostegno temporaneo che consente alle imprese che si trovano a dover affrontare un grave deterioramento della situazione finanziaria di "guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio". Tale forma di aiuto va autorizzato dalla Commissione europea e può essere automaticamente prorogato a seguito della presentazione di un piano di ristrutturazione fino alla decisione finale della Commissione, dopodiché tutti gli aiuti successivi vengono considerati aiuti per la ristrutturazione. A tal fine il comma 3 prevede che la società presenti alla Regione, entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un adeguato piano di ristrutturazione conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione. Il comma 4 stabilisce che il rimborso delle risorse può avvenire anche mediante l'assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione.

L'articolo 3 autorizza quindi l'aiuto per la ristrutturazione, che deve corrispondere a quanto indicato al punto 27 della Comunicazione 2014/C 249/01, ossia essere comunque atto a consentire all'impresa il ripristino di normali condizioni di redditività a lungo termine, "consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza".

L'articolo 4 prevede un'ulteriore forma di finanziamento sotto forma di aiuti al funzionamento, anche essa ovviamente subordinata ad autorizzazione della Commissione UE.

L'articolo 5 indica la copertura finanziaria.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di consentire l'operatività dell'aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della regione, sono concessi alla società di gestione Aerdorica s.p.a., di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.), e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), nelle more delle decisioni in merito alla privatizzazione, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario e il ripristino della redditività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, detta le disposizioni necessarie per l'utilizzo delle somme stanziare e per dare attuazione a questa legge.

3. L'esecutività di questa legge è subordinata al positivo espletamento delle procedure previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2*(Aiuto per il salvataggio)*

1. Per l'anno 2017 è concesso alla società Aerdorica s.p.a. un aiuto per il salvataggio di complessivi euro 7.280.000,00, sotto forma di prestito da utilizzare per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di credito, secondo quanto previsto dal piano di risanamento asseverato ai sensi della normativa statale vigente. La durata del prestito non può superare i sei mesi decorrenti dall'erogazione della prima rata.

2. L'effettiva erogazione dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

3. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti al punto 55, lettera d), punto ii), della Comunicazione 2014/C 249/01, la società presenta alla Regione, entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un adeguato piano di ristrutturazione conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione e

comunque atto a consentire il ripristino di normali condizioni di redditività.

4. Il rimborso delle risorse concesse a titolo di aiuto per il salvataggio può avvenire anche mediante l'assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione. In tal caso l'importo del prestito è ricompreso nell'importo assegnato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

(Aiuto per la ristrutturazione)

1. Previa autorizzazione della Commissione europea, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 3, è concesso un aiuto per la ristrutturazione per un massimo di euro 20.000.000,00 attraverso la ricapitalizzazione, comprensivo dell'importo di cui all'articolo 2, comma 4, ai sensi del punto 58 della comunicazione 2014/C 249/01.

Art. 4

(Contributo al funzionamento)

1. Il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 3 può prevedere l'assegnazione di contributi al funzionamento.

2. Per l'anno 2017, i contributi di cui al comma 1 non possono superare l'importo massimo di euro 1.050.000,00.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. La copertura della spesa autorizzata dall'articolo 2 per complessivi euro 7.280.000,00, iscritta in aumento della Missione 10, Programma 04, è garantita dalle risorse di pari importo che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dall'articolo 3 per complessivi euro 20.000.000,00, iscritta in aumento della Missione 10, Programma 04, si provvede mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 50, Programma 02, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dall'articolo 4 per complessivi euro 1.050.000,00, iscritta in aumento della Missione 10, Programma 04, si provvede mediante riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017 a carico della Missione 50, Programma 02, per euro

1.000.000,00 e a carico della Missione 50, Programma 01, per euro 50.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, ai fini della gestione, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Scheda economico-finanziaria proposta di legge : "Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella Regione Marche

ONERE						COPERTURA			
ARTICOLO	DISPOSIZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE 2017	Missione / Programma CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2017	ENTRATA-TITOLO / TIPOLOGIA	
Articolo 1	Finalità ed oggetto	non comporta oneri							
Articolo 2	Aiuto di salvataggio	una tantum	7.280.000,00	Missione 10 / Programma 04	5	entrata da recupero	7.280.000,00	Titolo 5 / Tipologia 2	
Articolo 3	Aiuto per la ristrutturazione	un atantum	20.000.000,00	Missione 10 / Programma 04	5	riduzione autorizzazione di spesa	20.000.000,00	Missione 50 / Programma 2	
Articolo 4	Aiuto di funzionamento	una tantum	1.050.000,00	Missione 10 / Programma 04	5	riduzione autorizzazione di spesa	1.000.000,00	Missione 50 / Programma 2	
Articolo 5	Disposizioni finanziarie								
Articolo 6	(Entrata in vigore)	non comporta oneri							
			28.330.000,00				28.330.000,00		

Il dirigente del Servizio



Visto del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio in riferimento all'articolo relativo alla disposizione finanziaria

